



Imposta di bollo assolta mediante pagamento con modello F23 all'Agenzia delle Entrate, che viene allegato al contratto.

Numero Repertorio Comunale, vedasi dichiarazione allegata

CONCESSIONE-CONTRATTO DEL SERVIZIO FOGNATURA

Con la presente scrittura privata tra:

- il **COMUNE DI BOLZANO**, con sede in Bolzano, vicolo Gumer n. 7, codice fiscale 00389240219, in persona dell'**arch. Stefano Rebecchi**, nato ad Andalo (TN) l'11.12.1965, domiciliato come sopra per la carica, nella sua qualità di Direttore della Ripartizione 5. - Pianificazione e Sviluppo del Territorio, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 146 di data 26.03.2014, il quale interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento organico e di Organizzazione del Comune di Bolzano ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 814/124400 di data 30.12.2015, immediatamente esecutiva - di seguito denominato "**Comune**",

e

- la società **SEAB Servizi Energia Ambiente Bolzano s.p.a.** - **Energie-Umweltbetriebe Bozen AG**, con sede in Bolzano, via Lancia n. 4/A, codice fiscale e partita I.V.A. 02231010212, iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Bolzano con il n. 164197, capitale sociale Euro 8.090.000,00.=, interamente versati, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, **dott. Rupert Rosanelli**, nato a Bolzano il 01.04.1964, domiciliato come sopra per la carica, il quale interviene nel presente atto giusta i poteri statutari a lui conferiti e giusta delibera di delega del Consiglio di Amministrazione, che



trovasi allegata sotto la lettera "A" all'atto di deposito di data 17.10.2013

a rogito della dott.ssa Elena Lanzi, notaio in Bolzano, rep. n. 3158, racc.

n. 2208 - di seguito denominata "**Concessionaria**",

premessi che

- con deliberazione n. 51 dell'11.04.2000 del Consiglio Comunale di Bolzano è stata costituita una società per azioni ai sensi dell'art. 44, comma 3, lettera e) della L.R. n. 1 del 04.01.1993, dell'art. 10, comma 6, lettera b), e comma 15 della L.R. n. 10 del 23.10.1998, denominata "SEAB Servizi Energia Ambiente Bolzano s.p.a. - Energie-Umweltbetriebe Bozen AG", di seguito per brevità "SEAB s.p.a.";

- con la stessa deliberazione n. 51 dell'11.04.2000 il Consiglio Comunale di Bolzano ha approvato lo schema dello Statuto della società "SEAB s.p.a." ed il Contratto di Programma fra la stessa ed il Comune;

- la gestione del servizio di cui trattasi - comprendente le attività di gestione e sviluppo delle reti e degli impianti nonché la gestione del servizio all'utenza, di seguito denominato "Servizio fognatura" - è espressamente compresa nell'oggetto della società "SEAB s.p.a.", come definito nello Statuto della stessa;

- gli impianti e la rete di raccolta acque reflue (fognatura) e di raccolta acque meteoriche sono di proprietà del Comune, compresi gli eventuali futuri ampliamenti;

tanto premesso e richiamate le summenzionate delibere, si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I - PRINCIPI E STANDARDS



Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - Durata

Art. 4 - Principi generali ed obbligo di Servizio Pubblico

Art. 5 - Concessione in uso dei beni del Servizio Fognatura

CAPO II - RAPPORTI TRA COMUNE E CONCESSIONARIA

Art. 6 - Interventi sul territorio

Art. 7 - Obblighi d'informazione e di collaborazione

Art. 8 - Rapporti economici - tariffe

Art. 9 - Servizi accessori in affidamento

CAPO III - STANDARDS E QUALITÀ

Art. 10 - Piani e Certificazioni

Art. 11 - Criteri

Art. 12 - Il rapporto con il cliente

Art. 13 - Assicurazione

Art. 14 - Diritto all'allacciamento

CAPO IV - ESERCIZIO E GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURA

Art. 15 - Esercizio del Servizio Fognatura

Art. 16 - Gestione del Servizio Fognatura

Art. 17 - Attività di controllo e verifica

Art. 18 - Sorveglianza e manutenzione

Art. 19 - Personale

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Contabilità e bilanci

Art. 21 - Divieto di cessione a terzi - aspetti organizzativi



Art. 22 - Revoca della concessione-contratto

Art. 23 - Modifiche consensuali alla concessione-contratto

Art. 24 - Decadenza della concessione

Art. 25 - Regolamentazione dei rapporti fra Comune e Concessionaria
alla scadenza della concessione-contratto

Art. 26 - Tutela del Personale

Art. 27 - Spese contrattuali

Art. 28 - Protezione dei dati personali

Art. 29 - Foro competente

Art. 30 - Elezione di domicilio

CAPO I - PRINCIPI E STANDARDS

Art. 1 - Definizioni

Ai fini dell'individuazione dei principi del Servizio Fognatura e dei requisiti, degli standards e dei criteri minimi di qualità per l'erogazione di tale servizio si intende per:

- 1) Concessionaria: il Comune oppure, previa convenzione, la cooperativa, l'interessenza o l'azienda di diritto pubblico o privato, che provvede alla gestione delle rete fognaria e raccolta acque meteoriche;
- 2) stazione appaltante: il Comune che appalta il servizio di gestione delle rete fognaria e raccolta acque meteoriche;
- 3) cliente: il soggetto che usufruisce del servizio in oggetto da parte della Concessionaria;
- 4) punto di consegna: l'intersezione tecnica e giuridica tra Concessionaria del servizio in oggetto e cliente;
- 5) Definizioni tecniche



- a) scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue domestiche, industriali o urbane, effettuata nelle acque superficiali e sotterranee, sul suolo, nel sottosuolo, in rete fognaria ed in impianti di depurazione di acque reflue urbane; sono escluse dalla nozione di scarico le immissioni delle acque di cui agli articoli 42, 44, 46 e 49 della L.P. 18 giugno 2002 n. 8 e ss.mm.ii., di seguito denominata "legge provinciale";
- b) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- c) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, nonché da insediamenti produttivi, che diano origine a scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche di cui all'allegato "L" della legge provinciale;
- d) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni, in cui si svolgono attività commerciali, artigianali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- e) acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato;
- f) acque meteoriche e di lavaggio/dilavamento di aree esterne, di seguito denominate "acque meteoriche": le acque meteoriche o di lavaggio che dilavano superfici quali quelle di piazzali, tetti, strade e simili e che defluiscono in acque superficiali, reti fognarie o nel suolo;
- g) acqua di prima pioggia: i primi 5 mm dell'evento piovoso, ove si



stabilisce, che tale valore si raggiunga in 15 minuti;

h) acqua estranea: acqua che non dovrebbe essere immessa in rete fognaria ovvero acque sotterranee, che penetrano in condotte fognarie non impermeabili, acque di drenaggio, acque di fontane oppure da canali di drenaggio e simili;

i) l'abitante equivalente (a.e.): carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno;

j) rete fognaria: sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane;

k) fognatura mista: la rete fognaria adibita a raccogliere, nella medesima canalizzazione, le acque meteoriche e le acque reflue;

l) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due condotte, di cui una canalizza le sole acque meteoriche e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia (fognatura acque bianche) ed una canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (fognatura acque nere);

m) impianto di pretrattamento: impianto atto a ricondurre lo scarico nei limiti quali-quantitativi richiesti per l'immissione nella rete fognaria, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici, quali ad esempio i separatori di grassi conformi alla norma tecnica UNI EN 1825, gli impianti di separazione per liquidi leggeri (ad esempio olio minerale e benzina) conformi alla norma tecnica UNI EN 858, gli impianti di neutralizzazione e simili;



n) impianti di sollevamento delle acque reflue (stazioni di pompaggio):

dispositivi per il sollevamento delle acque reflue nella rete fognaria

nel caso in cui non sia possibile l'allacciamento a caduta libera;

o) pozzetto di ispezione: manufatto predisposto per il controllo quali-

quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni,

posto subito a monte del punto di immissione in rete fognaria o in

altri punti prescritti dalla Concessionaria del servizio di pubblica

fognatura;

p) allacciamento: condotta per lo scarico delle acque reflue e meteoriche

degli immobili e degli insediamenti fino al punto di consegna nella

rete fognaria;

q) punto di consegna: punto in cui la condotta di allacciamento si

innesta nella rete fognaria pubblica; tale punto viene stabilito dalla

Concessionaria della rete fognaria;

r) titolare dell'allacciamento: il titolare dell'insediamento o dell'attività,

che genera lo scarico (il proprietario dell'immobile nel caso di scarico

singolo, l'amministratore di condominio, il titolare dell'attività nel

caso di scarico di acque reflue industriali, ecc.);

s) rete fognaria primaria per acque meteoriche: sistema di condotte e

canali destinati alla raccolta ed al convogliamento delle acque

meteoriche e di scarico in acque superficiali con parametri entro i

limiti previsti dalla legge;

t) rete fognaria secondaria per acque meteoriche: sistema di condotte e

caditoie, che permettono la raccolta ed il convogliamento delle acque

meteoriche alla rete primaria.



Art. 2 - Oggetto

1. Oggetto del presente atto è la disciplina del Servizio Fognatura, comprendente l'attività di gestione della rete fognaria per la raccolta delle acque reflue e delle reti, sia primaria che secondaria, e per la raccolta delle acque meteoriche;

2. Sono altresì affidate alla Concessionaria le attività di progettazione, coordinamento, direzione lavori destinate alla realizzazione ed all'ampliamento delle reti e di costruzione di nuovi impianti da utilizzarsi nella gestione del Servizio Fognatura.

3. E' infine considerato parte integrante del Servizio Fognatura l'estrazione e lo smaltimento del fango dei sistemi di smaltimento individuali delle acque reflue domestiche di cui al Regolamento di esecuzione della legge provinciale.

4. Sono affidati alla Concessionaria la predisposizione di tutti gli atti amministrativi connessi, comprese le istruttorie tecnico-amministrative relative agli allacci al sistema fognario comunale ed alle concessioni demaniali passive, e le autorizzazioni allo scarico rilasciate dal Comune.

5. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente concessione-contratto e valgono ad interpretare la volontà delle parti e ad esprimerne le intenzioni.

Art. 3 - Durata

La durata del presente atto è di anni 30 (trenta) a partire dal 01.01.2016, salvo quanto diversamente disposto dalla legge, anche in attuazione della normativa comunitaria.

Art. 4 - Principi generali ed obblighi di servizio pubblico



1. Il servizio in oggetto è svolto dalla Concessionaria alle condizioni previste dalla presente concessione-contratto, in conformità agli indirizzi del Comune e nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell'Autorità, dei regolamenti, delle direttive e delle raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento.

2. Costituiscono obblighi di servizio pubblico, oltre a quelli qualificati come tali dalla legge, le disposizioni adottate dall'Autorità in ordine allo svolgimento del servizio stesso.

3. Il Comune rimane titolare del Servizio Fognatura, la cui gestione è affidata alla Concessionaria per il tempo e con le modalità previste nel presente atto.

4. Il Comune esercita le funzioni ad esso conferite dalle leggi nazionali, provinciali, regionali e comunque previste dalla normativa vigente in materia.

5. Competono al Comune le funzioni di indirizzo e di controllo per assicurare i livelli e le condizioni del servizio in oggetto (qualità, diffusione, tariffe), adeguati alle esigenze della popolazione, ed idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico della comunità locale.

6. La Concessionaria si impegna di adottare i criteri prescritti nella deliberazione della Giunta Comunale n. 2895 di data 24.06.1996 per gli acquisti di carta, materiale di cancelleria, arredi ed autoveicoli con l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale.



7. La Concessionaria si impegna ad erogare il servizio in oggetto secondo i principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, regolarità, diritto d'informazione e partecipazione del cliente e secondo gli standards di qualità definiti.

8. Non determinano inadempimento delle parti il verificarsi di eventi di forza maggiore, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- b) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi, inondazioni, siccità.

In tali casi operano, in presenza dei relativi presupposti, le disposizioni sull'equilibrio economico finanziario.

Art. 5 - Concessione in uso dei beni del Servizio Fognatura

1. In correlazione con la gestione del Servizio Fognatura, il Comune concede alla Concessionaria l'uso sui propri beni alle condizioni di seguito riportate e/o richiamate.

2. La concessione è assentita in via esclusiva per un periodo di **30 (trenta) anni**, decorrenti dal 01.01.2016.

3. La Concessionaria prende in consegna i beni di cui trattasi a far data dall'01.01.2016. L'elenco degli stessi e l'anno della loro costruzione/risanamento sarà evidenziato in un apposito verbale di consegna, che le parti predisporranno congiuntamente.

4. Fermo restando il divieto di mutare la destinazione dei beni concessi, la Concessionaria potrà operare sugli stessi tutti gli interventi ritenuti necessari, utili e/o opportuni per il migliore svolgimento del Servizio Fognatura, compresi la sostituzione per interventi di risanamento e/o



potenziamento, la messa fuori servizio degli impianti obsoleti e non più utilizzabili, evidenziando tali interventi nel piano pluriennale degli investimenti e dando ogni anno al Comune comunicazione degli stessi.

5. La Concessionaria dovrà curare la conservazione dei beni mediante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; dovrà provvedere alla loro custodia ed assumerà a proprio carico ogni responsabilità per danni sofferti da terzi agli stessi riconducibile.

6. Il Comune concede in uso alla Concessionaria la rete fognaria e la rete raccolta acque meteoriche a titolo gratuito.

CAPO II - RAPPORTI TRA COMUNE E CONCESSIONARIA

Art. 6 - Interventi sul territorio

1. La Concessionaria si impegna a partecipare alle iniziative di coordinamento, che il Comune intenderà promuovere in termini di lavori stradali.

2. Il Comune e la Concessionaria si impegnano a concordare tramite gli organi di coordinamento comunali qualsiasi intervento sul territorio, che interessi la viabilità, le sistemazioni stradali nonché gli interventi di programmazione ed attuazione urbanistica, che abbiano diretti riflessi sul servizio in oggetto.

3. La Concessionaria è tenuta, a semplice richiesta del Comune in via d'urgenza e senza carico di spese per lo stesso, a segnalare sul suolo tutti i sottoservizi di competenza, onde consentire l'esecuzione di opere pubbliche comunali.

4. La Concessionaria, prima di effettuare lavori sulle strade e infrastrutture comunali dovrà acquisire l'autorizzazione del Comune e



provvedere alla segnalazione dei sottoservizi per la loro preservazione.

Dovrà dare avviso alla Concessionaria di trasporto pubblico in genere delle deviazioni che si rendessero necessarie, assumendo ogni onere conseguente nei confronti degli interessati.

5. I ripristini dovranno avvenire sempre con le modalità dettate dal competente Ufficio comunale e comunque dovranno sempre comprendere la ripavimentazione dell'area interessata dall'intervento, ripristinando lo stato dei luoghi. L'intervento dovrà essere svolto nei tempi più brevi al fine di ridurre il disagio ai cittadini.

6. Il Comune si impegna a segnalare tempestivamente, nel reciproco interesse, eventuali cedimenti della sede stradale a sua conoscenza, da chiunque e/o da qualsiasi causa provocati, che possano interessare sedi stradali percorse da tubazioni di competenza della Concessionaria.

7. Per i lavori eseguiti da terzi nell'ambito del territorio comunale il Comune, autorizzandone l'esecuzione, inserirà nell'atto di concessione le prescrizioni date dalla Concessionaria in sede di parere.

8. Il Comune si impegna a segnalare immediatamente alla Concessionaria - se venutone a conoscenza e senza, peraltro, alcuna responsabilità da parte propria - gli eventuali danni causati da terzi, ai fini del risarcimento.

9. Durante il Servizio Fognatura i mezzi della Concessionaria fruiscono delle medesime autorizzazioni e/o agevolazioni alla circolazione sul territorio comunale dei mezzi del Comune.

Art. 7 - Obblighi d'informazione e di collaborazione

1. Il Comune assicura alla Concessionaria le più complete e tempestive informazioni sul contenuto degli atti di pianificazione territoriale adottati



nonché, in quanto ne sia a conoscenza, sulle attività di soggetti pubblici e privati, che comunque possano incidere sullo svolgimento del servizio in oggetto.

2. Nei limiti delle sue competenze il Comune assicura alla Concessionaria ogni fattiva collaborazione nell'ottenimento di nulla osta, permessi ed altri atti autorizzativi comunque denominati, per la realizzazione degli interventi di sviluppo.

3. La Concessionaria assicura al Comune le più complete e tempestive informazioni sullo svolgimento del servizio in oggetto, con particolare riferimento agli eventi che comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione dello stesso.

4. Ai fini di un più efficiente svolgimento del servizio in oggetto le parti collaborano alla predisposizione di sistemi di gestione informatica integrata e di banche dati di comune accesso, necessarie all'esercizio delle reciproche competenze.

5. La Concessionaria si impegna a garantire, in collaborazione con il Comune, la massima informazione sulle iniziative legate a lavori, manutenzioni e ad ogni altra attività, che interessi le reti fognarie.

6. La Concessionaria si impegna a trasmettere annualmente al Comune un rapporto sugli interventi eseguiti sui beni dati in concessione.

Art. 8 - Rapporti economici - tariffe

1. Le tariffe per i servizi di fognatura e depurazione delle acque sono determinate dal Comune secondo i metodi e le procedure previsti dalla normativa vigente, in relazione al piano finanziario degli interventi relativi



al servizio sviluppato dalla Concessionaria, che lo fornirà entro il 30 ottobre di ogni anno, prima della redazione del bilancio di previsione comunale.

2. Alla Concessionaria competono integralmente le tariffe stabilite quale corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione, che saranno fissate secondo i metodi e le procedure previsti dalla normativa vigente.

Competono inoltre alla Concessionaria le entrate per i servizi complementari (p.e. allacci, spostamenti ed istruttorie tecniche) secondo un elenco prezzi definito dalla Concessionaria sulla base degli elementi di costo oggettivi e nel rispetto della eventuale normativa vigente.

3. Le tariffe dei servizi complementari sono fissate dalla Concessionaria sulla base degli elementi di costo oggettivi e nel rispetto dell'eventuale normativa vigente; dette tariffe e loro variazioni sono comunicate al Comune.

4. Alla Concessionaria competono altresì i ricavi derivanti dallo svolgimento di attività collaterali, quali progettazione, direzione lavori, collaudi, consulenze ed attività collegate.

5. Le tariffe di fognatura e depurazione sono riscosse direttamente dalla Concessionaria.

6. Sono altresì riscosse direttamente dalla Concessionaria le tariffe di fognatura e depurazione dagli utilizzatori di acqua con concessione propria, secondo i termini previsti dalla legge.

7. Gli oneri economici correlati alla gestione del servizio in oggetto - quali a titolo esemplificativo: il versamento degli importi per il servizio idrico integrato (SII) secondo art. 5 della legge provinciale, come da



contratto di concessione in vigore tra il comune d'ambito ATO 2 ed il concessionario del SII, e l'importo di cui all'art. 55 della legge provinciale - sono sostenuti direttamente dalla Concessionaria, in nome e per conto del Comune nel rispetto delle scadenze stabilite dal creditore.

Sono parimenti introitati direttamente dalla Concessionaria gli importi dovuti da terzi al Comune anche in virtù di convenzioni in essere esclusivamente per la parte economica dei servizi effettuati a partire dal 01.01.2016.

8. Il Comune garantisce alla Concessionaria il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario nella gestione del Servizio Fognatura, inteso come il rispetto per tutta la durata dell'affidamento di specifici indicatori di redditività e di liquidità entro i valori soglia concordati nel Piano Economico e Finanziario.

9. Entro il 30 ottobre di ogni anno la Concessionaria presenta al Comune il Piano pluriennale degli investimenti, ritenuto necessario per raggiungere e mantenere gli standards prefissati, corredato dal relativo piano finanziario, che dovrà evidenziare, fra l'altro, l'incidenza degli investimenti sul livello tariffario.

10. Nel corso della sua validità il Piano pluriennale degli investimenti potrà essere modificato, previo accordo tra il Comune e la Concessionaria, qualora si manifestassero esigenze o situazioni non previste.

11. La Concessionaria realizza a sue spese gli investimenti secondo il piano presentato al Comune e nel rispetto dell'evidenza pubblica, garantendone i relativi finanziamenti, senza oneri diretti economici per il Comune. Tali investimenti comprendono l'estensione delle reti, compresi



gli oneri connessi, l'acquisto di mezzi ed attrezzature e di nuovi impianti, il potenziamento di quelli esistenti, le nuove tecnologie, la manutenzione ordinaria e straordinaria e gli espropri e gli asservimenti.

12. In tale contesto il Comune si obbliga a richiedere tempestivamente ed a cedere alla Concessionaria i finanziamenti pubblici ed i finanziamenti relativi alla manutenzione straordinaria, alla costruzione, al potenziamento ed all'ampliamento degli impianti e della rete, come stabilito nell'accordo per il finanziamento dei comuni. La Concessionaria a sua volta si obbliga a restituire al Comune entro la data di scadenza le rate annuali per l'estinzione del debito ed a predisporre la rendicontazione finale della singola opera.

13. Il versamento dei finanziamenti di cui sopra è effettuato dietro presentazione di adeguata documentazione contabile, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di appalti pubblici di lavori.

14. Gli oneri finanziari, gli ammortamenti e la quota capitale, qualora eccedente gli stessi, relativi agli investimenti concorrono alla formazione dei costi del Servizio Fognatura e della relativa tariffa. Le parti prendono atto, che le reti di nuova costruzione resteranno di esclusiva proprietà comunale, per le opere realizzate nell'ambito territoriale del Comune, fatte salve le eventuali modifiche alla normativa vigente in materia.

15. In particolari casi di rilevanza sociale, territoriale e di scarsa economicità dell'intervento, il Comune può modificare, in accordo con la Concessionaria, il Piano pluriennale degli investimenti concordato, definendo congiuntamente alla Concessionaria stessa le modalità di finanziamento.



16. Gli investimenti relativi alla rete secondaria di raccolta delle acque meteoriche sono realizzati dal Comune. Il Comune si riserva di affidare alla Concessionaria l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete secondaria di raccolta delle acque meteoriche, ristorando la stessa dei relativi costi.

17. Essendo la rete fognaria e la rete di canalizzazioni per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche opere d'urbanizzazione primaria, il Comune, per garantire l'esecuzione degli investimenti, versa alla Concessionaria entro il mese di giugno dell'anno successivo i contributi d'urbanizzazione, ad esclusione di quelli per zone di espansione o completamento o comunque interessate da piani di recupero urbano, incassati nel corso dell'anno precedente secondo la percentuale prevista per le urbanizzazioni primarie oggetto della presente concessione-contratto.

18. Il Comune verifica il raggiungimento degli standards programmati e la realizzazione del Piano pluriennale degli investimenti.

19. Agli interventi di manutenzione ordinaria delle reti e degli impianti provvede autonomamente la Concessionaria.

20. La quota interessi sui mutui per ampliamenti di reti ed investimenti (compresi gli oneri connessi) nel settore Fognatura stipulati dal Comune anche precedentemente al 1° gennaio 2002, nonché tutti gli oneri inerenti all'utilizzo di beni terzi, al netto dei contributi provinciali, (canoni, concessioni, ecc.) saranno sostenuti dalla Concessionaria in quanto facenti parte dei costi, che concorrono alla formazione delle tariffe.

21. Le parti convengono ora per allora, che l'eventuale utilizzo di beni



immobili comunali o di reti telefoniche od informatiche dello stesso da parte della Concessionaria sarà regolato con apposite concessioni-contratto e che i relativi canoni saranno a prezzi di mercato.

Art. 9 - Servizi accessori in affidamento

Il Comune potrà affidare alla Concessionaria, nei limiti previsti dalla normativa vigente, servizi accessori al Servizio Fognatura, la cui regolamentazione operativa ed economica sarà approvata dalla Giunta Comunale.

CAPO III - STANDARDS E QUALITÀ

Art. 10 - Piani e certificazioni

1. La Concessionaria deve possedere la certificazione di qualità **ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001**.

2. Inoltre deve predisporre:

- a) un sistema informativo geografico (GIS);
- b) il piano di manutenzione delle reti;
- c) la Carta dei Servizi per il Servizio Fognature secondo normativa vigente;
- d) un sistema di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti del servizio in oggetto, identificando i soggetti deputati al relativo svolgimento e le metodologie adottate per lo stesso.

3. La Concessionaria si impegna nell'espletamento del Servizio Fognature all'impiego di mezzi, attrezzature e prodotti a salvaguardia dell'ambiente.

Art. 11 - Criteri

1. I criteri, che definiscono gli standards di qualità da rispettare nei rapporti con i clienti finali e previsti nel Regolamento del Servizio



Fognatura sono:

- a) continuità e regolarità del Servizio Fognatura;
- b) ripristino immediato del Servizio Fognatura in caso di guasti;
- c) sicurezza e risparmio energetico;
- d) semplicità nella stipulazione dei contratti e nel pagamento delle fatture;
- e) informazioni esaustive e di facile comprensione per il cliente;
- f) fatturazione precisa;
- g) correttezza e gentilezza del personale;
- h) tutela dell'ambiente.

Art. 12 - Il rapporto con il cliente

1. La Concessionaria informa il cliente sulle caratteristiche delle reti fognarie per la raccolta delle acque reflue e per la raccolta delle acque meteoriche con riferimento ai percorsi, alle caratteristiche della rete ed alle modalità di manutenzione.

2. In caso di guasti alle reti fognarie per la raccolta delle acque reflue e la raccolta delle acque meteoriche, la Concessionaria assume tutti i provvedimenti atti a mitigare i disagi con particolare attenzione alla realizzazione di *by pass*, all'attivazione di servizi anche di terzi necessari a risolvere in tempi minimi la situazione d'emergenza. La Concessionaria garantisce ai clienti un punto di contatto, eventualmente anche tramite convenzione con organizzazioni di protezione civile.

3. Annualmente la Concessionaria esegue sondaggi sul grado di soddisfazione della clientela. I risultati sono riportati nella relazione annuale.



4. Nello svolgimento del Servizio Fognatura, la Concessionaria persegue inoltre i seguenti obiettivi generali:

- a) assicurare, che il Servizio Fognatura sia svolto con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità;
- b) garantire l'imparzialità e la neutralità del Servizio Fognatura, al fine di assicurarne l'accesso paritario a tutti gli utenti;
- c) promuovere, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela dell'ambiente.

2. La Concessionaria garantisce il bilinguismo nel rapporto con il cliente.

Art. 13 - Assicurazione

La Concessionaria dovrà stipulare con primaria compagnia di assicurazione una polizza per la copertura del rischio della responsabilità civile verso terzi, generato dall'esercizio del servizio in oggetto e dalla presenza di impianti nel contesto urbano, per un massimale adeguato, da concordare col Comune.

Art. 14 - Diritto d'allacciamento

Essendo il Servizio Fognatura un servizio pubblico affidato in concessione, il cliente che per la particolare posizione dell'edificio, ha obiettive difficoltà ad allacciarsi alla rete fognaria del titolare della concessione nel Comune o per mancanza della rete fognaria stessa, ha diritto di allacciarsi al concessionario più vicino, previa convenzione tra i Comuni titolari del Servizio Fognatura, nel caso in cui la stessa preveda l'obbligo di allacciarsi alla rete del Comune.

CAPO IV - ESERCIZIO E GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURA

Art. 15 - Esercizio del Servizio Fognatura



2. La Concessionaria provvede alla gestione del sistema di fognatura e delle strutture ad esso connesse, utilizzando personale e mezzi in numero e tipologia tali da garantire la continuità e la qualità del servizio in oggetto nel rispetto della normativa vigente.

2. A tal fine la Concessionaria provvede all'organizzazione del personale dedicato al servizio in oggetto secondo modalità adeguate alle particolari situazioni ed esigenze del servizio stesso, dando corso alle lavorazioni necessarie nell'arco della settimana lavorativa anche con interventi serali/notturni ed, ove necessario, festivi.

3. Le attività proprie dell'esercizio prevedono la corretta utilizzazione del sistema delle Fognatura, degli impianti e delle apparecchiature installate in modo da rispettare le normativa vigente in materia di sicurezza dei fruitori del Servizio Fognatura, delle maestranze impegnate nelle lavorazioni, delle infrastrutture affidate ed in materia di salvaguardia della qualità delle acque pubbliche.

4. La Concessionaria si impegna:

- a) a destinare costantemente al Servizio Fognatura ed alla gestione degli impianti personale adeguato per numero e professionalità, provvedendo alla sua formazione e aggiornamento professionale;
- b) a fornire materie prime, energie, materiali, servizi, prestazioni, tecnologie, lavori e quant'altro necessario per la buona gestione del servizio qui concesso.

5. La Concessionaria provvede all'individuazione del contraente per la fornitura di beni e servizi e la realizzazione di lavori tramite procedure ad evidenza pubblica secondo le norme vigenti in materia.



Art. 16 - Gestione del Servizio Fognatura

1. La gestione del Servizio Fognatura sarà realizzata dalla Concessionaria in base alle attività di gestione e di manutenzione ordinaria della fognatura (fognatura acque bianche, acque reflue, ivi compresi tutti gli impianti, le strutture, le tubazioni, i pozzetti d'ispezione, i pozzetti di lavaggio, caditoie stradali, tutti gli impianti di pompaggio, ecc.);

2. In particolare:

Reti di raccolta acque nere ed acque meteoriche:

a) i lavori di risanamento e/o di adeguamento di pozzetti di ispezione (sostituzione di chiusini e anelli difettosi, sostituzione/inserimenti di gradini, sigillatura pozzetti, adeguamento canalette di scorrimento, ecc);

b) l'inserimento delle reti nel sistema informativo territoriale della società "SEAB s.p.a." ed il loro continuo aggiornamento;

c) l'elaborazione di pareri relativi alle richieste di allacciamento alla canalizzazione pubblica e controllo dei lavori di allacciamento eseguiti;

d) la collaborazione con gli uffici Comunali per l'elaborazione del piano generale di smaltimento acque (PGA);

e) l'adeguamento continuo del piano generale di smaltimento acque e la verifica delle misure a breve, medio e lungo termine;

f) la verifica degli allacciamenti di edifici privati e ricerche nel caso di sospetto di:

- immissione illegale di sostanze pericolose e/o tossiche;
- immissione di acque bianche nella fognatura delle acque nere



- g) l'elaborazione di pareri in merito a variazioni del piano urbanistico, piani di attuazione e progetti di infrastrutture commissionati da terzi;
- h) la realizzazione di investimenti sulle reti delle acque nere e bianche (sostituzioni, potenziamenti, estensioni, adeguamenti impianti ecc. ad esclusione della rete secondaria di raccolta acque meteoriche;
- i) la garanzia di un servizio di pronto intervento sulle reti pubbliche;
- j) il rilascio pareri per richieste di occupazione di suolo pubblico;
- k) la verifica degli adempimenti prescritti da ordinanze sindacali nell'ambito dello smaltimento delle acque nere e bianche in collaborazione con i rispettivi uffici comunali;
- l) l'esecuzione d'analisi chimiche e prove di portata atte a classificare la qualità e natura degli scarichi.

Rete raccolta acque nere:

- a) l'ispezione e/o lavaggio annuale dell'intera rete delle acque nere;
- b) la gestione e manutenzione degli impianti di pompaggio;
- c) l'elaborazione di progetti di risanamento;
- d) il risanamento dei tratti di rete e dei pozzetti difettosi;
- e) su specifica richiesta e secondo le istruzioni del Comune, la Concessionaria provvede inoltre all'esecuzione d'ufficio di lavori sulla rete fognaria intimati a privati per ragioni di pubblica incolumità, ma dagli stessi non eseguiti. In tali casi la Concessionaria avrà diritto al rimborso, da parte del Comune, degli oneri sostenuti.

Rete primaria raccolta acque meteoriche:

- a) la gestione e manutenzione degli impianti di pompaggio;
- b) l'elaborazione di un piano di lavaggio della rete delle acque bianche,



comprensivo della pulizia delle caditoie stradali;

c) il lavaggio della rete delle acque bianche secondo il piano di manutenzione di cui al punto b);

d) la pulizia e lo smaltimento regolare dei fanghi dei dissabbiatori, pozzetti di decantazione, vasche, pozzi perdenti, disoleatori presenti sulla rete.

Rete secondaria raccolta acque meteoriche:

a) il lavaggio delle caditoie e condotte.

Art. 17 - Attività di controllo e verifica

La Concessionaria dovrà in particolare esercitare attività di verifica e controllo in merito a:

a) obblighi d'allacciamento alla rete fognaria;

b) procedura di rilascio della concessione d'allacciamento alla rete fognaria e successiva autorizzazione allo scarico;

c) esecuzione delle opere d'allacciamento da parte dei privati;

d) controllo sulle attività di pulizia e riparazione degli allacciamenti;

e) collaborazione con gli Enti territoriali di controllo relativamente alla verifica delle modalità di realizzazione degli scarichi e sulla qualità degli stessi;

f) verifica in merito alle prescrizioni sulle modalità di scarico delle attività produttive e relativi limiti d'utilizzo;

g) smaltimento delle acque meteoriche.

Art. 18 - Sorveglianza

1. Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti dalla Concessionaria nell'ambito della presente concessione-contratto nelle



forme del controllo analogo come previsto per una propria Ripartizione, fatta salva l'autonomia imprenditoriale della Concessionaria.

2. Al fine di ottemperare a quanto sopra il Comune può effettuare controlli a campione sui servizi erogati dalla Concessionaria.

3. Il Comune può disporre in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio l'ispezione su automezzi, attrezzature, locali, impianti ecc. e su quant'altro faccia parte dell'organizzazione, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nella presente concessione-contratto, nonché di quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti od emanati in materia.

4. Il Comune potrà eseguire controlli sulle modalità di mantenimento delle certificazioni ISO 9001/14001/18001 e ss.mm.ii., sull'applicazione dei contenuti della D.L. n. 231/2001 con particolare attenzione all'attività dell'Organismo di Vigilanza nominati secondo i criteri fissati dalla norma.

5. Il Comune potrà eseguire controlli a campione sulla corretta e puntuale applicazione del Codice degli Appalti e delle norme ad esso collegate, che la Concessionaria, quale società *in house*, è tenuta ad applicare nell'esercizio delle funzioni legate alla presente concessione-contratto.

6. Il Comune potrà predisporre controlli mirati sugli standards fissati dalla presente concessione-contratto e dalle norme vigenti nello specifico settore in oggetto con particolare attenzione ai servizi oggetto della presente concessione-contratto, quali la gestione e la manutenzione ordinaria della fognatura acque bianche, acque reflue, ivi compresi tutti gli impianti, le strutture, le tubazioni, i pozzetti d'ispezione, i pozzetti di



lavaggio, le caditoie stradali, tutti gli impianti di pompaggio e l'efficacia del servizio di pronto intervento sulle reti pubbliche.

7. Il Comune inoltre si riserva la facoltà di verificare le procedure amministrative sottese al servizio in oggetto e relative alla formazione delle tariffe, alla frequenza e correttezza d'emissione delle fatture e degli standards, che regolano i rapporti con la clientela.

8. Il Comune e la Concessionaria sono impegnati a rilevare e monitorare gli standards e gli indicatori significativi, indicati nell'Accordo Stato - Regioni di data 26.09.2013, pubblicato sul supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale, nella Carta dei Servizi, nel Regolamento del Servizio Fognatura.

Il controllo avverrà annualmente entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio consuntivo della Concessionaria.

9. La Concessionaria dovrà prestare al Comune tutta la collaborazione necessaria per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo di cui al presente articolo, compatibilmente con la necessità di garantire l'erogazione del servizio pubblico.

10. Il mancato rispetto dei servizi e dei tempi previsti dalla presente concessione-contratto comporterà per la Concessionaria l'irrogazione di penali, che saranno formalizzate in uno specifico protocollo, da approvare successivamente da parte dei competenti organi comunali.

Art. 19 - Personale

1. La Concessionaria s'impegna nei confronti del personale comunque impiegato per il servizio in oggetto al pieno rispetto dei contratti nazionali di lavoro di categoria ed a garantire le tutele previdenziali ed assistenziali



prescritte dalla normativa e le prerogative sindacali, comprese quelle connesse alla Cassa Edile, ove dovuta.

2. La Concessionaria si assume ogni onere necessario, ai fini di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza del lavoro.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Contabilità e bilanci

1. La Concessionaria deve tenere una distinta contabilità, che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi relativi al Servizio Fognatura con l'articolazione delle poste economiche e patrimoniali necessaria alla redazione dei conti annuali separati nel rispetto delle disposizioni vigenti.

2. La Concessionaria deve tenere in particolare idonee scritture, che consentano in ogni momento l'evidenziazione dei costi delle immobilizzazioni tecniche realizzate, qualunque ne sia la modalità di finanziamento, dei costi delle immobilizzazioni immateriali, degli oneri di manutenzione straordinaria, dell'ammortamento di tali cespiti e della loro incidenza sul conto economico.

Art. 21 - Divieto di cessione a terzi - aspetti organizzativi

1. È fatto assoluto divieto alla Concessionaria di affidare a terzi lo svolgimento del Servizio Fognatura in oggetto.

2. La Concessionaria ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, fermo restando l'obbligo di garantire l'efficacia del Servizio Fognatura ed il rispetto degli standards di qualità vigenti, a norma del precedente art. 11.



3. In particolare la Concessionaria può individuare le attività (opere, servizi e forniture), che possono essere affidate a terzi. Nel caso di affidamento di attività a terzi la Concessionaria dovrà rispettare quanto stabilito dall'art. 18 della presente concessione-contratto.

Art. 22 - Revoca della concessione-contratto

1. Il Comune può revocare la presente concessione-contratto per rilevanti e giustificati motivi di interesse pubblico, fatta salva la corresponsione da parte del medesimo alla Concessionaria:

- del valore residuo dei mutui relativi agli investimenti posti a carico della Concessionaria, da rilevarsi dalle scritture contabili;
- del valore residuo dei mutui relativi ad altri investimenti realizzati a spese della Concessionaria nel corso dell'affidamento, autorizzato dal Comune o dovuto ad interventi straordinari per garantire la sicurezza della gestione, da rilevarsi dalle scritture contabili.

2. La revoca deve essere ratificata con apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale e comunicata alla Concessionaria almeno 90 (novanta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.

Art. 23 - Modifiche consensuali alla concessione-contratto

1. Ogni eventuale modifica consensuale della presente concessione-contratto dovrà risultare da atti sottoscritti dalle parti, validamente ed efficacemente assunti secondo le rispettive procedure autorizzative interne.

2. Le parti procederanno di comune accordo agli aggiornamenti ed alle revisioni della presente concessione-contratto, che si rendessero necessari



in seguito alla modifiche del quadro normativo di riferimento.

3. Le modifiche alle Schede Tecniche saranno approvate con delibera della Giunta Comunale.

Art. 24 - Decadenza della concessione-contratto

1. La presente concessione-contratto decade di diritto in conseguenza di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali e di legge.

2. Nei casi di cui al comma precedente la pronuncia di decadenza da parte della Giunta Comunale sarà preceduta da formale contestazione di addebito, notificata per mezzo di Ufficiale Giudiziario o messo comunale alla Concessionaria, che avrà un termine di 30 (trenta) giorni per formulare le proprie eventuali controdeduzioni.

3. Nel caso di decadenza la Concessionaria dovrà consegnare al Comune, in via immediata e dietro semplice richiesta, gli impianti le attrezzature e quant'altro necessario alla prosecuzione del Servizio Fognatura. Contestualmente alla consegna saranno redatti i necessari stati di consistenza ed inventari. Peraltro il Comune potrà chiedere alla Concessionaria decaduta di proseguire interinalmente nell'esercizio del servizio in oggetto alle stesse condizioni della presente concessione-contratto fino al subentro del Comune stesso o di altra impresa, purché la gestione provvisoria sia contenuta nel termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla notifica del provvedimento decadenziale.

Art. 25 - Regolamentazione dei rapporti fra Comune e

Concessionaria alla scadenza della concessione-contratto

1. I beni concessi con la presente concessione contratto o successivamente dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di



conservazione, compatibilmente all'usura dovuta all'uso ed al trascorrere del tempo.

2. I beni realizzati od acquisiti dalla Concessionaria con finanziamenti forniti dal Comune o comunque con finanziamenti concessi a fondo perduto saranno retrocessi gratuitamente al Comune stesso.

3. Le reti, gli ampliamenti ad esse relativi, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali connesse, realizzati dalla Concessionaria in attuazione dei piani di investimento approvati sono di proprietà del Comune.

4. Tali investimenti realizzati dalla Concessionaria, autofinanziati dalla stessa con le disponibilità generate dalla gestione oppure finanziati mediante contrazione di prestiti od incremento del capitale sociale, saranno retrocessi al Comune. Il Concessionario subentrante corrisponderà alla Concessionaria un prezzo pari al costo degli investimenti, diminuito di un importo risultante dall'applicazione su tali valori della percentuale degli ammortamenti già operati.

5. La Concessionaria pratica gli ammortamenti sui beni del Comune in base alla durata utile del bene.

Art. 26 - Tutela del Personale

1. Il personale impiegato nell'ambito del servizio in oggetto è tutelato in caso di decadenza per qualunque motivazione della presente concessione.

2. Il personale impiegato ed addetto alla gestione del Servizio Fognatura alla data della pronuncia decadenziale della presente concessione-contratto ovvero della sua naturale scadenza o revoca dovrà essere trasferito dal giorno del nuovo affidamento al nuovo Gestore.

3. Il Comune si impegna ad attivare tempestivamente, in relazione alle



scadenze contrattuali fissate, le procedure di nuovo affidamento del servizio in oggetto, indicando le modalità di trasferimento del personale e le relative clausole di tutela.

Art. 27 - Spese contrattuali

Tutte le spese derivanti dalla stipulazione della presente scrittura privata - ivi comprese tutte le imposte e le tasse, nessuna esclusa, alla stessa applicate - sono a carico della Concessionaria.

Ai fini fiscali le parti dichiarano, che il valore della presente concessione-contratto è di Euro 1,00 (uno virgola zero centesimi) per l'intero periodo.

Art. 28 - Protezione dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. le parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali dalle stesse forniti direttamente e comunque connessi con la presente scrittura privata saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, per le finalità gestionali ed amministrative inerenti alla stessa. Le parti prendono atto, che il conferimento dei dati è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

Art. 29 - Foro competente

Per qualunque controversia, che dovesse nascere in dipendenza dall'applicazione della presente concessione-contratto, è competente il Foro di Bolzano.

Art. 30 - Elezione di domicilio

Agli effetti della presente concessione-contratto le parti eleggono domicilio presso la sede del Comune di Bolzano.



I componenti prendono atto, che il numero di repertorio e la data saranno attribuiti con separata dichiarazione del Comune di Bolzano, che sarà allegata alla presente concessione-contratto e che ne costituirà parte integrante e sostanziale.

per la società "SEAB s.p.a."

dott. Rupert Rosanelli

munito di certificato di firma digitale valida dal 27.06.2014 al 26.06.2017, rilasciata dall'Ente certificatore "ArubaPEC s.p.a."

per il Comune di Bolzano

arch. Stefano Rebecchi

munito di certificato di firma digitale valida dal 30.09.2013 al 30.09.2016, rilasciata dall'Ente certificatore "InfoCert Firma Qualificata"



UFFICIO TERRITORIALE BOLZANO
TERRITORIALES AMT BOZEN

Registrato in data **07 GIU. 2016**

Registriert am _____

al N. / unter Nr. **2004**

Serie 3 + **1** - Esatti / Eingezahlt € **400,00**

Assistente Tributario/Steuersassistent
Alessandro Grassi



MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

ZALUNGSFORMULAR: GEBÜHREN, STEUERN, STRAFGEBÜHREN UND ANDERE EINNAHMEN

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI - DIREKTE ZAHLUNG AN DEN KONZESSIONÄR VON

2. DELEGA IRREVOCABILE A - UNWIDERRUFLICHER AUFTRAG AN DIE Banca Popolare dell'Alto Adige - Südtiroler Volksbank

AGENZIA/UFFICIO / GESCHÄFTSSTELLE PROV.

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*) / BEZUGSNUMMER (*)

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE - FÜR DIE GUTSCHRIFT AN DAS ZUSTÄNDIGE SCHATZAMT

DATI ANAGRAFICI - ANACRAFISCHE DATEN

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE - ZUNAME, BEZEICHNUNG ODER GESELLSCHAFTSBEZEICHNUNG ... NOME - VORNAME ... DATA DI NASCITA - GEBURTSDATUM

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE - ZUNAME, BEZEICHNUNG ODER GESELLSCHAFTSBEZEICHNUNG ... NOME - VORNAME ... DATA DI NASCITA - GEBURTSDATUM

DATI DEL VERSAMENTO - ANGABEN ZUR ZAHLUNG

6. UFFICIO O ENTE / AMT ODER KÖRPERSCHAFT ... 7. CODICE TERRITORIALE (*) ... 8. CONTENZIOSO / STREITVERFAHREN ... 9. CAUSALE / GRUND ... 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO - DATEN DES AKTES ODER DOKUMENTES

Table with 4 columns: 11. COD. TRIBUTO / ABGABENKENNZAHL, 12. DESCRIZIONE (*) - BEZEICHNUNG (*), 13. IMPORTO - BETRAG, 14. CODICE DESTINATARIO / EMPFÄNGERKODE

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO / FÜR EINEN GESAMTBETRAG VON EURO

EURO (lettere) - EURO (in Buchstaben)

IMPORTO TOTALE / 2016000,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO - DATI DELLA PAGAMENTO

Table with columns: DATA - DATUM, CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE - LEITZAHL KONZESSIONÄR/BANK/POST, AZIENDA - A.R.I.-NR., CAB/sporile - CAB/Schalter

Stamp area for Banca Popolare dell'Alto Adige - Südtiroler Volksbank with date 4 APR 2016 and signature.